

TI_GERICHTE 15.2024.124 vom 11. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.124

FR: TI_GERICHTE 15.2024.124 du 11 mars 2025

IT: TI_GERICHTE 15.2024.124 del 11 marzo 2025

Regeste

Determinazione del modo di realizzazione del diritto di esercitare un usufrutto sulle azioni di una società anonima

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie, l'esercizio dell'usufrutto costituito a favore di PI 1 sulle azioni della PI 4 non risulta avere un carattere strettamente personale nel senso dell'art. 758 cpv. 1 CC, già solo per il fatto che verte, per l'appunto, su azioni, ed esso è pertanto in principio pignorabile (citata 15.2020.27 consid. 3).

E. 2.1

Poiché in sede di pignoramento PI 1 ha dichiarato che a tutte le sue spese correnti provvede la moglie, i redditi del diritto d'usufrutto non sono assolutamente necessari al sostentamento suo e della famiglia. Essi sono quindi pignorabili (e realizzabili) in modo illimitato senza riguardo al minimo esistenziale dell'escusso, fermo restando che potranno essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento (art. 93 cpv. 2, 1° periodo LEF), ovvero fino al 20 marzo 2025.

E. 2.2

In merito al modo di realizzare l'esercizio del diritto, PI 2 ha proposto la nomina di un mandatario incaricato di esercitare tutti i diritti spettanti ad PI 1 sia nei confronti della PI 4, sia in sede assembleare, compresa la facoltà di chiedere tutte le informazioni necessarie a poter incassare i frutti del bene. Nessuno si è opposto alla proposta.

E. 2.2.1

Il pignoramento o il sequestro di azioni lascia di norma immutati i diritti sociali dell'azionista escusso, nella misura in cui il loro esercizio non influisce negativamente sul valore dei titoli. L'escusso deve però astenersi dal votare all'assemblea generale della società decisioni suscettibili di diminuire il valore di realizzazione delle azioni o altri diritti patrimoniali connessi (quali dividendi, quote degli utili e dell'avanzo della liquidazione, diritti d'opzione e di con-versione, interessi per il periodo d'avviamento), pena la nullità del suo voto (art. 96 LEF), qualora non abbia preventivamente otte nuto il consenso dell'ufficio d'esecuzione, ed eventuali sanzioni pen ali. A seconda delle circostanze l'ufficio deve adottare misure conservative, segnatamente diffidare gli organi della società a versare nelle sue mani tutte le prestazioni patrimoniali esigibili e incontroverse dovute all'azionista escusso (art. 99 e 100 LEF) e avvisarli che ogni comunicazione destinata all'azionista escusso dovrà farsi, in avvenire, all'ufficio e che si dovrà chiedere il di lui consenso per ogni provvedimento che altrimenti esigerebbe l'intervento del debitore (art. 91 cpv. 4 LEF ;

per analogia art. 6 cpv. 1, 2° periodo ODIC). Il dovere d'informazione della società si estende altresì alla consegna della documentazione contabile e statutaria della società nella misura necessaria all'esecuzione del pignoramento delle azioni e delle connesse misure conservative, alle quali è riconosciuta anche una funzione investigativa (sentenza della CEF 15.2018.18 del 2 luglio 2018 consid. 4.1/b-c e i rinvii). In linea di massima, l'ufficio non è abilitato a nominare un suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione, le norme sul pignoramento non contenendo una disposizione analoga all'art. 240 LEF (citata 15.2018.18, consid. 4.1/a). La Camera ha lasciato aperto il quesito di sapere se l'ufficio lo possa fare sotto forma di misura conservativa (fondata sull'art. 100 LEF) perché nella fattispecie sottoposta al suo esame il ricorrente non aveva reso verosimile che tale provvedimento fosse urgente o dettato dalle circostanze del caso (citata 15.2018.18, consid. 4.1/d).

E. 2.2.2

Le considerazioni appena esposte valgono per analogia per il pignoramento del diritto di esercitare l'usufrutto su azioni. Nel caso ora in esame, PI 2 non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della sua proposta di nominare un mandatario. Non si giustifica pertanto alcun intervento cautelare dell'UE. Vero è, tuttavia, che i conti del 2023 della PI 4 non prevedono alcuna distribuzione di dividendi, malgrado un utile (di fr. 166'878.–) superiore a quello del 2022, in cui era stato attribuito un dividendo del 3% pari a fr. 121'000.–, mentre non sono noti i conti del 2024. In queste circostanze, il pignoramento del diritto dell'escusso di esercitare il suo diritto d'usufrutto sulle azioni rischia di rimanere lettera morta qualora l'escusso non si dovesse attivare spontaneamente in modo da ottenere un dividendo anche per gli anni 2023 e 2024. Tenuto conto che PI 2 è l'unico creditore nel caso in esame, la soluzione più indicata (nel senso dell'art. 132 cpv. 3 LEF) è quella di assegnargli il diritto di esercitare l'usufrutto spettante all'escusso a proprio nome, conto e rischio in virtù dell'art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2020.27 dell'11 gennaio 2021 consid. 3.2, in cui è stata ordinata la realizzazione ai pubblici incanti o a trattative private del diritto di esercitare un usufrutto immobiliare). Il diritto assegnato verte sui frutti dell'usufrutto durante un anno dall'esecuzione del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), ovvero dal 20 marzo 2024. Verte quindi sul dividendo del 2024, ma anche su quello del 2023 nella misura in cui, come già rilevato, non è indispensabile al sostentamento dell'escusso (costituisce dunque un reddito risparmiato illimitatamente pignorabile: cfr. sentenza della CEF 15.2023.125 del 15 gennaio 2024, pag. 3, massimata in RtiD 2024 II 730 n. 39c). Il diritto assegnato comprende i diritti personali inerenti alla qualità di azionista (cosiddetti diritti di partecipazione), come il voto nell'assemblea generale (art. 689 cpv. 1 CO), che spetta all'usufruttuario (art. 690 cpv. 2, 1° periodo CO), il quale può anche tenere un'assemblea generale senza osservare le formalità prescritte per la convocazione se, come nella fattispecie, l'usufrutto grava su tutte le azioni (art. 701 cpv. 1 CO), e gli conferisce in particolare la facoltà di approvare i conti e la destinazione dell'utile sociale (art. 698 cpv. 2 n. 4 CO), fermo restando l' "equo riguardo" dovuto agli interessi dell'azionista (art. 690 cpv. 2, 2° periodo CO).

E. 2.3

Non si può invece dar seguito alla proposta di PI 2 volta a ingiungere all'Ufficio di procedere il 20 marzo 2025 a un pignoramento complementare d'ufficio (art. 145 LEF), se i crediti posti in esecuzione non saranno stati interamente soddisfatti. A ciò si oppone invero già solo il fatto che ancora non si sa se l'escutente, per finire, risulterà oppure no soddisfatto

e, dunque, se sarà necessario procedere ulteriormente; sull'eventuale questione deciderà l'Ufficio a tempo debito. Ad ogni modo, il pignoramento complementare d'ufficio non potrebbe vertere nuovamente sul diritto di esercitare l'usufrutto (DTF 98 III 12 consid. 1; Schöniger/ Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 26 ad art. 145 LEF).

E. 3

Notificazione a: – PI 1, _____, _____; – PI 3, _____, _____; – PI 4, _____, _____; – avv. PA 1, _____, _____, _____.

Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.